



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA **N. 141 DEL 20/12/2023**

SETTORE: SETTORE 3 - Territorio e Ambiente

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA – GESTIONE RIFIUTI, PULIZIA E SPAZZAMENTO FINO AL 31/01/2024.
-----------------	--

IL SINDACO

SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 60 del 27/06/2023 e richiamate integralmente tutte le premesse;

Visto:

- l'espletamento della procedura di gara d'appalto avente ad oggetto: "ID. 4548 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante - Lotto n. 1 servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio (10 Comuni: Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari; Lavagna; Moneglia; Portofino; Rapallo; Santa Margherita Ligure; Sestri Levante; Zoagli)";
- la Determinazione dirigenziale n.900 del 19/04/2023 della Direzione Ambiente, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara di cui sopra a favore di APRICA S.p.A. (codice fiscale: 00802250175) avente sede legale in Via Lamarmora 230, Brescia (BS);
- l'Atto Dirigenziale n. 1089/2023 di attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;

Considerato che, come da comunicazione pervenuta da Città Metropolitana di Genova in data 20/12/2023, il nuovo servizio integrato di igiene urbana per il Bacino del Tigullio – Lotto 1 è stato contrattualizzato in data 19/12/2023 con rep. n. 239 e prenderà avvio a decorrere dalla data di consegna del servizio, che avverrà con apposito verbale, ed è prevista indicativamente per il giorno 01/02/2024;

Richiamata la precedente nota tecnica con la quale Città Metropolitana indicava le modalità di prosecuzione dei contratti di gestione del servizio di igiene urbana, con esso intendendosi sia il servizio di raccolta e gestione rifiuti sia quello di pulizia e spazzamento, qualora l'affidamento a livello di bacino non fosse perfezionato entro il 31 dicembre 2022;

Considerato altresì che con tale nota viene preliminarmente richiamata la L.R. n.22 del 29 dicembre 2021 ("Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024") la quale all'art. 42 (Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani) dispone che:

"1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.
3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.
4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al territorio di competenza”;

Considerato infine che la medesima nota in chiusura riporta:

“Tutte le altre Amministrazioni potranno esercitare la proroga tecnica secondo le clausole eventualmente presenti nei contratti da loro sottoscritti.

Qualora le Amministrazioni non intendano avvalersi del predetto istituto, stante il sopra citato divieto di disporre nuovi affidamenti limitati al singolo territorio comunale, le medesime dovranno comunque assicurare la continuità del servizio tramite adozione di apposita ordinanza contingibile e urgente, la quale ultima dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni che hanno portato all'applicazione di tale eccezionale strumento a fronte della possibilità di esercitare apposita proroga prevista nella documentazione contrattuale”;

Considerato pertanto che, a fronte dell'avvio del servizio integrato di igiene urbana di Bacino a far data dal 01/02/2024, è necessario proseguire l'attuale gestione del servizio di igiene urbana fino al subentro effettivo del nuovo gestore;

Preso atto che, come già in occasione della precedente ordinanza ut sopra citata, la scrivente Amministrazione non ritiene sussistenti i requisiti per poter procedere con l'istituto della proroga tecnica di cui all'art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016;

Ravvisati invece sussistenti i requisiti stabiliti dall'art 54 nella misura in cui *“il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;*

Considerato che le esigenze di decoro urbano, il quale comprende lo spazzamento delle strade, la cura dei parchi e dei giardini, le operazioni di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, in relazione alle quali era stata emanata la precedente ordinanza n. 113 del 23 dicembre 2022, non sono venute meno e, anzi, rientrano tra i servizi pubblici essenziali che ogni Comune deve garantire ai propri cittadini essendo direttamente correlate all'igiene ed alla sanità pubblica;

Considerato pertanto che, nelle more che venga avviato il Servizio da parte del nuovo gestore del Servizio di Igiene Urbana del Bacino del Tigullio – Lotto 1, non può evidentemente ammettersi alcuna interruzione dello stesso, configurandosi essa quale minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana a fronte delle intuibili gravissime conseguenze dannose che l'interruzione comporterebbe sul piano igienico-sanitario, in particolare, e su quello ambientale, in generale, oltre che complessivamente sulla vita dei cittadini;

Considerato altresì che, oltre alla disposizione già richiamata dell'art. 54 TUEL, spetta al Sindaco l'emanazione delle ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica, a norma dell'art. 32 della Legge n. 833 del 1978;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

Ritenuto, a fronte di tutto quanto sopra espresso, necessaria l'emanazione di ordinanza contingibile e urgente al fine di consentire la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio di igiene urbana, intesa sia come raccolta e gestione dei rifiuti urbani sia come pulizia e spazzamento del territorio comunale fino a quando non subentri effettivamente il nuovo Gestore e, comunque, fino al 31/01/2023;

ORDINA

A:

- Dock's Lanterna Spa, C.F. - P.IVA 02315050100, avente sede in Genova, Via Corsica n. 21/6, quale attuale gestore del servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, nonché gestore del Centro di raccolta e pretrattamento dei rifiuti;
 - Cooperativa Sociale a r.l. – Pellicano Verde O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 01351020993, con sede in Via Remolari 9, 16043 Chiavari, quale attuale gestore del servizio di pulizia e spazzamento ad integrazione dei netturbini comunali,
- la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio svolto, alle medesime condizioni e con le stesse caratteristiche dell'attività attualmente svolta, per ragioni di tutela dell'igiene e sanità pubblica nonché di del decoro urbano, fino al **31 gennaio 2024** o, in ogni caso, fino al subentro effettivo del nuovo gestore affidatario del servizio integrato di igiene urbana a livello di Bacino del Tigullio – Lotto 1;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio del Comune di Santa Margherita Ligure per minimo 90 giorni.
- La notifica a mezzo pec di una copia della presente ordinanza a:
 - Docks Lanterna Spa, C.F. - P.IVA 02315050100, avente sede in Genova, Via Corsica n.21/6;
 - Cooperativa Sociale a r.l. – Pellicano Verde O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 01351020993, con sede in Via Remolari 9, 16043 Chiavari;
 - Polizia Locale di Santa Margherita Ligure;

AVVERTE

che in caso di inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del C.P., salvo ogni altro provvedimento.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tutela Ambiente sono incaricati del controllo sull'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.

IL SINDACO

PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL SINDACO



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*